

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0106 del 18/02/2020

OGGETTO: Indizione di una procedura per l'affidamento, in accordo quadro con un unico operatore economico, del servizio di allestimento e organizzazione eventi organizzati dalla ASL Roma I. Importo complessivo € 210.000,00 IVA esclusa: CIG 8213637BAA.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico-Patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore: Alessandra Caliento *Alessandra Caliento*

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del
Procedimento

Dr.ssa Cristina Franco
Cristina Franco

Data 16.02.2020

Il Responsabile U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco
Cristina Franco

Data 16.02.2020

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro
Paola Brazzoduro

Data 14.02.2020

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Il presente atto non comporta alcuna spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Cristina Matranga

Favorevole

Non favorevole

data 15.11.2020

firma *Cristina Matranga*

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole

Non favorevole

data 15.1.2020

firma *Mauro Goletti*

Il Presente provvedimento si compone di
n. 97 pagine di cui n. 91 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanase

Angelo Tanase

N. 0106 D.D. 18/02/2020

IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019 con il quale viene differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 877 del 7/10/2016, recepito con DCA U00347 del 7/11/2016, pubblicato sul BURL del 10/11/2016 n. 90 e modificato con deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, approvato dalla Regione Lazio con DCA U0020 del 27.12.2019;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO

che l'Asl Roma I, nell'ambito della sua mission aziendale di promozione e tutela della salute, individuale e collettiva, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel suo territorio, al fine di consentire la migliore qualità di vita possibile, organizza eventi aventi funzione divulgativa e di coinvolgimento della suddetta popolazione per la promozione di stili di vita improntanti alla salute e al benessere;

che solo nel corso dell'ultimo anno sono stati organizzati i principali eventi di seguito elencati;

"EDUCATAMENTE": evento di 3 giornate, mese di maggio, rivolto alle scuole con la partecipazione di circa 5000 persone complessivamente, in maggioranza bambini;

"ESTATE AL SANTA MARIA": evento di 20 gg., periodo agosto/ settembre, rivolto a famiglie e adulti con circa 300 persone;

"SUMMER SCHOOL": evento di 1 settimana, periodo settembre/ottobre, rivolto ad adulti e studenti, con circa 40 persone a giornata;

"VENERDI' AL PARCO": evento per un numero complessivo di 6 giornate, da dicembre a febbraio, rivolto a bambini e scuole con circa n. 60 persone a giornata;

"RUN FOR HEALTH": evento di 1 giornata, periodo tra fine settembre- inizio ottobre, rivolto a adulti, bambini e famiglie, con circa 300 persone;

ASL IN PIAZZA: evento per un numero complessivo di circa 10 giornate durante l'anno, rivolto ad adulti, famiglie, bambini e ai loro amici animali, con circa 300 partecipanti a giornata;

EVENTI in collaborazione con Associazioni di Volontariato e Consulte Aziendali: eventi per un numero complessivo di 5 giornate, con circa 100 persone a giornata;

"LA ASL che VORREI", l'evento di n. 1/ 2 giornate con la partecipazione di circa 100 persone;

Eventi Formativi Aziendali, promossi dal Centro Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere: n. 4 per la durata di 1 giornata ad evento, con circa 200 persone a giornata

che sono stati altresì organizzati eventi di carattere scientifico, divulgativo, nonché eventi culturali legati alla promozione del proprio patrimonio storico artistico e di valorizzazione del complesso monumentale della Asl Roma I;





CONSIDERATO che in relazione a tali eventi questa Azienda Sanitaria ha la necessità di dotarsi di un servizio di allestimento e di organizzazione specialistico quale strumento flessibile che consenta di progettare gli stessi in relazione alle scelte organizzative di volta in volta operate dai servizi promotori e non facilmente determinabili a priori, e che preservi l'Azienda dall'avvio di continue ed autonome iniziative di gara e dal conseguente reale rischio di determinare artificiosi frazionamenti delle prestazioni, in palese contrasto con la normativa vigente in materia di appalti;

che pertanto l'Accordo quadro con un solo operatore economico è lo strumento di acquisto funzionale alle necessità proprie della presente iniziativa, in quanto consente di fissare esclusivamente quantitativi del tutto indicativi dei servizi oggetto dell'appalto, subordinando ogni vincolo contrattuale per l'Amministrazione all'emissione di singoli ordinativi di fornitura aventi natura di contratto applicativo dell'Accordo;

che con e-mail del 14/2/2020 (All. 1) il Responsabile della U.O.C. Logistica ha richiesto l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio annuale di allestimento e organizzazione eventi per la Asl Roma I, trasmettendo altresì il relativo fabbisogno e capitolato tecnico;

CONSIDERATO che tale procedura di gara non è stata inserita nella proposta di pianificazione biennale 2019-2020, successivamente approvata con DCA n. U00255 del 4 luglio 2019;

che pertanto, con nota prot. n. 24665 del 14.02.2020 (All. 2) è stata formulata richiesta di autorizzazione nei confronti della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, specificando che, in caso di mancato riscontro, si sarebbe proceduto all'indizione della procedura con previsione di apposita clausola risolutiva espressa del contratto eventualmente stipulato correlata all'ipotesi di sopravvenuto diniego di autorizzazione;

che in ogni caso la suddetta iniziativa di gara dovrà essere revocata in caso di sopraggiunto parere negativo da parte della Direzione Centrale Acquisti in corso di svolgimento della procedura;

TENUTO CONTO che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come da ultimo modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'obbligo per gli Enti del SSN:

- di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1 comma 548, l. 208/2015);
- di utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (art. 15, c. 13, lett. d), d.l. 6 luglio 2012, n. 95 – l. 135/2012);

RILEVATO che il servizio di cui al presente atto è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al Bando "SERVIZI – Servizi di Organizzazione Eventi", che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO di dover escludere, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la possibilità di suddivisione in lotti della procedura di gara in oggetto in considerazione, per quanto più specificatamente descritto nel capitolato tecnico allegato al presente atto, della sostanziale omogeneità sul piano operativo e tecnico delle attività e del servizio




previsto, nonché della necessità dell'Azienda di garantire una gestione unitaria dello stesso e di assicurare il raggiungimento di economie di scala per il contenimento della spesa;

- CONSIDERATO** pertanto necessario indire una procedura negoziata – ex art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso al MEPA, per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione degli eventi per la ASL Roma I, per un importo totale a base d'asta pari a € 210.000,00 + IVA, per una durata di 12 mesi;
- RITENUTO** di aggiudicare la procedura sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016, tenuto conto della tipologia e del valore della procedura;
- RITENUTO** inoltre di dover procedere all'avvio di una RDO aperta a tutti gli operatori economici presenti sul MEPA abilitati alla fornitura di "SERVIZI – Servizi di Organizzazione Eventi" nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- TENUTO CONTO** che il contratto sarà stipulato tramite MEPA attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'ASL Roma I, previa verifica dei requisiti nei confronti dell'esecutore e il pagamento dell'imposta di bollo;
- VISTA** la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 3):
- Capitolato Tecnico
 - Disciplinare di gara
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – Schema Offerta Economica
 - Allegato 3 – Patto di integrità
 - Allegato 4 – Informativa Privacy
 - Allegato 5 – Contratto Privacy
- CONSIDERATO** che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, si è ottemperato alla generazione del CIG n. 8213637BAA;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

P R O P O N E

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi per la ASL Roma I, per un importo totale a base d'asta pari a € 210.000,00 + IVA, per una durata di 12 mesi;

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016;





di procedere all'avvio di una RDO aperta a tutti gli operatori economici presenti sul MEPA abilitati alla fornitura di "SERVIZI – Servizi di Organizzazione Eventi" nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;


di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – Informativa Privacy
- Allegato 5 – Contratto Privacy


di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all'evidenza pubblica, la Dr.ssa Cristina Franco, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69.

Il Responsabile
del Procedimento

Dr.ssa Cristina Franco


Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco


Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro


IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3 ottobre 2019;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

condividendone completamente i presupposti, di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Indizione di una procedura per l'affidamento, in accordo quadro con un unico operatore economico, del servizio di allestimento e organizzazione eventi organizzati dalla ASL Roma 1. Importo complessivo € 210.000,00 IVA esclusa: CIG 8213637BAA" e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:



di indire una procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi per la ASL Roma I, per un importo totale a base d'asta pari a € 210.000,00 + IVA, per una durata di 12 mesi;

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016;

di procedere all'avvio di una RDO aperta a tutti gli operatori economici presenti sul MEPA abilitati alla fornitura di "SERVIZI – Servizi di Organizzazione Eventi" nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – Informativa Privacy
- Allegato 5 – Contratto Privacy

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all'evidenza pubblica, la Dr.ssa Cristina Franco, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Angela Tanese



Zimbra**cristina.franco@aslroma1.it****trasmissione capitolato eventi ed elenco prestazioni****Da :** Paola Brazzoduro <paola.brazzoduro@aslroma1.it>**Oggetto :** trasmissione capitolato eventi ed elenco prestazioni**A :** Luigi Roberti <luigi.roberti@aslroma1.it>, Cristina Franco <cristina.franco@aslroma1.it>, Maddalena Quintili <maddalena.quintili@aslroma1.it>**Cc :** Maria Renata Messina <mariarenata.messina@aslroma1.it>, Giorgia Zunino <giorgia.zunino@aslroma1.it>, Maddalena Scarcelli <maddalena.scarcelli@aslroma1.it>, Roberta Mochi <roberta.mochi@aslroma1.it>, Antonina Santisi <antonina.santisi@aslroma1.it>, direzione.amministrativa <direzione.amministrativa@aslroma1.it>, direzione.generale <direzione.generale@aslroma1.it>, Silvia Bracci <silvia.bracci@aslroma1.it>, uoc logistica <uoc.logistica@aslroma1.it>

ven, 14 feb 2020, 11:48

2 allegati

Buongiorno,

Facendo seguito a quanto comunicato con precedente mail del 10 febbraio, si trasmette la versione definitiva del Capitolato eventi ed elenco prestazioni e se ne chiede indizione della procedura di gara.

Si evidenzia in particolare che è stato revisionato l'art. 1 nel quale sono indicati i fabbisogni di eventi .

E' stato altresì indicato un importo massimo dell'accordo quadro pari ad € 210.000,00

E' stata inserita la prestazione richiesta dalla Dott.ssa Mochi per il servizio di grafica.

Nell'allegato LISTINO PREZZI sono stati indicati i prezzi da scontare in sede di gara . All'elenco è stata aggiunta la

voce "chiosco per acqua e merende" che la Dott.ssa Bracci ha richiesto (come già accaduto l'anno scorso) per Educatamente.

Si chiede cortesemente alla Drssa Quintili di elaborare e trasmettere il relativo Duvri alla UOC ABS.

Si evidenzia che non sono state stralciate le voci relative agli stampati , in quanto costituenti fabbisogno pervenuto alla UOC, per le quali si rimette valutazione della UOC ABS,

cordiali saluti

Paola Brazzoduro



M. D

Da: "Paola Brazzoduro" <paola.brazzoduro@aslroma1.it>

A: "Roberta Mochi" <roberta.mochi@aslroma1.it>, "Antonina Santisi" <antonina.santisi@aslroma1.it>, "Giorgia Zunino" <giorgia.zunino@aslroma1.it>, "Luigi Roberti" <luigi.roberti@aslroma1.it>

Cc: "Cristina Franco" <crisrina.franco@aslroma1.it>, "Maria Renata Messina" <mariarenata.messina@aslroma1.it>, "Maddalena Scarcelli" <maddalena.scarcelli@aslroma1.it>

Inviato: Lunedì, 10 febbraio 2020 13:34:39

Oggetto: bozza capitolato eventi ed elenco prestazioni

Carissimi,

allego ultima versione del Capitolato eventi e allegato elenco prestazioni revisionata dalla Logistica, vi chiedo cortesemente una ultima vs. visione per validazione con particolare attenzione alle voci dell'elenco così come le unità di misura e i prezzi indicati, quanto sopra al fine di consentire alla UOC ABS l'indizione della procedura,
grazie
PB

 **LISTINO PREZZI.xlsx**
21 KB

 **Capitolato accordo quadro eventi 14 02 2020.docx**
86 KB



ASL
ROMA 1REGIONE
LAZIO

DIREZIONE GENERALE

Prot. -24665 del 14 FEB 2020

Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
c.a. Dott. Salvatore Gueci


OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Con la presente si richiede, con riferimento alla programmazione delle gare di ambito sanitario 2019-2020, l'autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi per la Asl Roma 1, allegando apposito modulo contenente gli elementi essenziali dell'iniziativa di acquisto e relativo capitolato tecnico.


L'iniziativa si è resa necessaria, in relazione alle esigenze evidenziate dalla UOC Logistica, al fine di far fronte all'assenza di un attuale servizio di allestimento e organizzazione eventi, non riconducibile ad ulteriori iniziative di acquisto concluse o programmate.

Tenuto conto della necessità di sopperire ad un'esigenza non attualmente coperta da specifico affidamento, si rende noto che in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, si procederà alla indizione della procedura con previsione di apposita clausola che subordini a condizione risolutiva l'eventuale sopravvenuta stipula del contratto, in caso di eventuale diniego di autorizzazione da parte di codesta Amministrazione.


Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco


Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristina Matranga



Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese



MODULO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO IN AUTONOMIA PROCEDURA DI GARA D'APPALTO

INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 1
MACRO CATEGORIA MERCEOLOGICA	<input type="checkbox"/> A) DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO (impiantabili e non impiantabili) <input type="checkbox"/> B) FARMACI <input type="checkbox"/> C) EMODERIVATI <input type="checkbox"/> D) RADIOFARMACI <input type="checkbox"/> E) VACCINI <input type="checkbox"/> F) PRODOTTI NUTRIZIONALI <input type="checkbox"/> ACCESSORI, MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI A: <input type="checkbox"/> G) SISTEMI ELETTROMEDICALI <input type="checkbox"/> H) SISTEMI DIAGNOSTICI <input type="checkbox"/> I) ATTREZZATURE SANITARIE (SISTEMI ELETTROMEDICALI – DIAGNOSTICI) <input type="checkbox"/> L) SISTEMI DI LABORATORIO <input type="checkbox"/> M) SERVIZI SANITARI <input checked="" type="checkbox"/> N) SERVIZI NON SANITARI <input type="checkbox"/> O) PRODOTTI CHIMICI <input type="checkbox"/> P) BENI NON SANITARI, MATERIALI ECONOMICI, ARREDI, PRODOTTI INFORMATICI, ALTRO <input type="checkbox"/> Q) SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO GARA	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI
DURATA CONTRATTO (in mesi)	24
BASE D'ASTA COMPLESSIVA E PER ANNO (IVA esclusa)	€ 210.000/00 oltre oneri per la sicurezza
METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA	consumi storici e prezzi di mercato dei prodotti richiesti
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
NUMERO DI LOTTI E RELATIVO OGGETTO
CND (ove applicabile)	/

QR

[Handwritten signature]

INFORMAZIONI SPECIFICHE DI GARA

TIPOLOGIA DI GARA	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE MEPA
MOTIVAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63 D.LGS N.50/2016 (allegare idonea documentazione a supporto con la precisazione che, in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici e/o di tutela diritti esclusivi occorre allegare, altresì, dettagliata relazione con espresso riferimento alle evidenze scientifiche disponibili, analisi costi/benefici, potenzialità di utilizzo attuali e future ed elencando gli elementi che caratterizzano l'unicità (brevetti e/o privative industriali) ovvero le ragioni di natura tecnica/applicativa che caratterizzano l'infungibilità con particolare riferimento alla presenza/assenza di altri operatori economici ovvero di soluzioni equivalenti/alternative ragionevoli)	riferimenti normativi: <input type="checkbox"/> art.63 co.2 lett.a) <input type="checkbox"/> art.63 co.2 lett.b) <input type="checkbox"/> punto 1 <input type="checkbox"/> punto 2 <input type="checkbox"/> punto 3 <input type="checkbox"/> art.63 co.2 lett.c) <input type="checkbox"/> art.63 co.3 <input type="checkbox"/> lett.a) <input type="checkbox"/> lett.b) <input type="checkbox"/> lett.c) <input type="checkbox"/> lett.d) <input type="checkbox"/> art.63 co.4 <input type="checkbox"/> art.63 co.5
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	ACQUISTO
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)	NO
DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE	/
PROROGA CONTRATTO IN ESSERE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (indicare durata e scadenza dell'eventuale proroga in atto)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE a) in caso di minor prezzo occorre fornire adeguata motivazione ai sensi dell'art.95 commi 4-5 d.lgs. n.50/16. b) In caso di offerta economicamente più vantaggiosa occorre specificare la metodologia di attribuzione dei punteggi, i criteri valutativi quantitativi/qualitativi (ed eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), la relativa ponderazione nonché i criteri motivazionali elaborati per la valutazione degli elementi qualitativi)	<input checked="" type="checkbox"/> Minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.lgs. 50/2016 <input type="checkbox"/> O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa)





ALTRE INFORMAZIONI

ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
MOTIVAZIONE DEL MANCATO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE <i>(motivazione analitica)</i>	<i>ESIGENZA SOPRAVVENUTA E MANIFESTATA DALLA U.O.C. LOGISTICA</i>
BENE ACQUISTABILE TRAMITE CONVENZIONI CONSIP O ME.PA.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
TIPOLOGIA DI SPESA RICHIESTA	<input checked="" type="checkbox"/> SPESA CORRENTE <input type="checkbox"/> INVESTIMENTO
IN CASO DI INVESTIMENTO, SPECIFICARE LA FONTE DI COPERTURA:	<input type="checkbox"/> finanziamento statale _____ <input type="checkbox"/> finanziamento regionale _____ <input type="checkbox"/> altro _____ Estremi dell'atto di approvazione del finanziamento: _____

Si allega

Capitolato Tecnico

Luogo e data 16.02.2020

FIRMA DEL R.U.P.


FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE






SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di allestimento ed organizzazione eventi.

Con il termine "Evento", nel presente documento sono designate tutte le seguenti manifestazioni:

- attività di promozione e sensibilizzazione quali manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali;
- seminari informativi rivolti alla popolazione;
- iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
- convegni, incontri tecnici e similari.

La Asl Roma 1 nell'ambito della sua mission aziendale di promozione e tutela della salute, individuale e collettiva, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel suo territorio, al fine di consentire la migliore qualità di vita possibile, organizza eventi aventi funzione divulgativa e di coinvolgimento della suddetta popolazione per la promozione di stili di vita improntanti alla salute e al benessere.

Di seguito si elencano i principali eventi organizzati dalla Asl Roma 1 nell'ultimo anno:

- "EDUCATAMENTE": evento di 3 giornate, mese di maggio, rivolto alle scuole con la partecipazione di circa 5000 persone complessivamente, in maggioranza bambini;
- "ESTATE AL SANTA MARIA": evento di 20 gg., periodo agosto/ settembre, rivolto a famiglie e adulti con circa 300 persone;
- "SUMMER SCHOOL": evento di 1 settimana, periodo settembre/ottobre, rivolto ad adulti e studenti, con circa 40 persone a giornata;
- "VENERDI' AL PARCO": evento per un numero complessivo di 6 giornate, da dicembre a febbraio, rivolto a bambini e scuole con circa n. 60 persone a giornata;
- "RUN FOR HEALTH": evento di 1 giornata, periodo tra fine settembre- inizio ottobre, rivolto a adulti, bambini e famiglie, con circa 300 persone;
- ASL IN PIAZZA: evento per un numero complessivo di circa 10 giornate durante l'anno, rivolto ad adulti, famiglie, bambini e ai loro amici animali, con circa 300 partecipanti a giornata;
- EVENTI in collaborazione con Associazioni di Volontariato e Consulte Aziendali: eventi per un numero complessivo di 5 giornate, con circa 100 persone a giornata;
- "LA ASL che VORREI", l'evento di n. 1/ 2 giornate con la partecipazione di circa 100 persone;

- Eventi Formativi Aziendali, promossi dal Centro Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere: n. 4 per la durata di 1 giornata ad evento, con circa 200 persone a giornata

La Asl Roma 1 ha altresì organizzato eventi di carattere scientifico, divulgativo, nonché eventi culturali legati alla promozione del proprio patrimonio storico artistico e di valorizzazione del complesso monumentale della Asl Roma 1.

Resta inteso che è fatta salva la facoltà della Asl Roma 1 di confermare la programmazione degli eventi sopra indicati e/o di variare la stessa in aumento o in diminuzione, e comunque si stima un numero di eventi per anno pari a 20 eventi.

2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'accordo quadro è di anni uno, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, con facoltà, ad insindacabile giudizio della ASL ROMA 1, di richiedere il rinnovo del servizio per il periodo di un anno alle stesse condizioni e/o a condizioni migliorative.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione, o nel corso dell'esecuzione del contratto l'aggiudicazione di una procedura di Gara Centralizzata della Regione Lazio—o derivante aggregazione di gara relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Azienda si riserva di recepire tali provvedimenti.

3. IMPORTO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante affiderà all'operatore economico prescelto il servizio di organizzazione e allestimento degli eventi per un importo massimo di € 210.000,00 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza.

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'obiettivo della presente procedura è quello di selezionare operatori in grado di organizzare eventi di diverse tipologie e complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o operando in sinergia con i responsabili delle amministrazioni ed eventuali soggetti terzi coinvolti.

Di seguito sono descritte le categorie identificate e i servizi loro afferenti:

1) **Organizzazione ed esecuzione eventi** (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site, ecc.): il servizio è costituito dal complesso delle azioni necessarie all'organizzazione e all'esecuzione degli eventi, comprensivo della gestione della regia generale di ciascun evento, della supervisione di ogni sua fase (allestimento, svolgimento e disallestimento) e il coordinamento di tutti i Fornitori eventualmente coinvolti per beni non inseriti nel presente accordo quadro. In particolare, sono richiesti servizi di:

- servizi di produzione evento (coordinamento, assistenza, segreteria di produzione);
- servizi di logistica e travel management: attività di interfaccia per la prenotazione e l'accomodation di invitati, partecipanti e altro (viaggi, pernottamento, pasti, ecc.);
- segreteria evento on site: coordinamento generale delle attività e gestione dell'accoglienza, registrazione dei partecipanti;
- hospitality: fornitura del servizio hostess o steward e addetti alla sicurezza in uniforme, in numero variabile, a seconda delle necessità e delle richieste del committente;
- fornitura di "KIT evento" da definire in sede progettuale;
- supporto tecnico e informatico on site;

2) **Location e allestimenti:** il servizio comprende la fornitura di tutti gli allestimenti necessari per la realizzazione degli eventi come dettagliatamente descritti nell'elenco delle prestazioni richieste e che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano:

- progettazione, realizzazione, fornitura, posa, montaggio/smontaggio degli allestimenti necessari ad assicurare la funzionalità, l'accessibilità e la sicurezza degli spazi, lo svolgimento degli eventi (a titolo esemplificativo: pareti divisorie, controsoffittature, pavimenti, palco, sedie, impianti audio luci, fornitura di backline, bagni chimici, camerini, transenne, ecc.). Le prestazioni e le forniture che l'operatore economico dovrà garantire per il singolo evento saranno concordati con la Stazione Appaltante di volta in volta secondo le diverse esigenze connesse alla tipicità dell'evento programmato.
- gestione e manutenzione degli spazi e servizio di assistenza in loco per tutta la durata dell'evento con personale tecnico (direttore palco, tecnico luci, tecnico del suono, regia, ecc.), assicurando la presenza stabile obbligatoria di un unico referente responsabile del progetto, nonché di eventuali altri membri del personale tecnico di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati (ad es. servizi tecnici, di sicurezza, di facchinaggio, di pulizia).
- realizzazione del design, delle immagini e della grafica su tutti i supporti tecnici previsti, progettazione, costruzione e decorazione di eventuali stand, comprensivi di realizzazione e smantellamento, stoccaggio, trasporto ed eventuale smaltimento rifiuti. Non è consentita l'installazione di strutture/allestimenti di carattere pubblicitario o commerciale.
- fornitura, installazione, montaggio/ smontaggio e assistenza tecnica per tutta la durata dell'evento di apparecchiature e apparati informatici;
- fornitura di impianto audio-visivo professionale di sala e assistenza tecnica per tutta la durata dell'evento;

- alla chiusura dell'evento, smontaggio e disallestimento, nei tempi e nei modi stabiliti dal soggetto che mette a disposizione gli spazi, smaltimento rifiuti e pulizia di tutti gli spazi e i locali aziendali e non interessati dall'evento;

E' in carico alla Ditta affidataria la produzione della documentazione necessario ad attestare l'idoneità tecnico-professionale e il possesso dei requisiti di legge da parte del personale tecnico incaricato nonché di tutte le certificazioni, anche in merito ai materiali utilizzati, necessarie allo svolgimento dell'evento, rilasciate da tecnici abilitati secondo la normativa vigente;

3) **Servizi audio-video, informatici e di comunicazione**: il servizio comprende la fornitura di servizi audiovisivi, informatici e di comunicazione dati e telefonia per la realizzazione degli eventi. In particolare, il servizio citato include:

- installazione, montaggio/smontaggio e assistenza tecnica relativi a impianti audio-video professionali mediante apparecchiature audiovisive per tutta la durata dell'evento;
- progetto e realizzazione di eventuale impianto elettrico ad hoc per la gestione degli impianti audio-video comprensiva di relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. e di assistenza tecnica durante il periodo dell'evento;
- copertura assicurativa (per furto, incendio, ecc.) dei beni e delle attrezzature fornite;
- riprese video dell'evento con operatori professionisti, post produzione ed esportazione su file digitali nei più comuni formati video disponibili (Mpeg4, Mov, ecc.);
- realizzazione di servizi di diretta streaming e call conference in regola con la normativa vigente, inclusa la connessione dati necessaria alla realizzazione del servizio;
- servizio di back stage fotografico e audio-video;
- fornitura di strumenti e impianti informatici, la configurazione di tali strumenti e apparati verrà comunicata alla presa in carico dell'evento.
- fornitura di stampati, locandine, brochure e cartellonistica, compresa eventuale installazione, illustrativa dell'evento;
- servizio di grafica, ideazione, progettazione e realizzazione di layout dell'evento per tutte le comunicazioni/affissioni/cartellonistica/locandine/brochure ecc.

Gli apparati informatici e di comunicazione di rete e telefonia si intendono forniti, alimentati, configurati, gestiti e monitorati con servizio di supporto on site durante l'evento, adeguato all'infrastruttura realizzata e in grado di interfacciarsi con il fornitore delle connessioni Internet e telefoniche.

Tutti gli impianti sono da intendersi forniti nell'accordo quadro, inclusi di montaggio, smontaggio e ogni altro onere, per rispettare i tempi concordati e consentire lo svolgimento delle fasi di allestimento preliminari.

4) **Servizi di vettori di persone**: il servizio comprende l'organizzazione e gestione dei flussi di persone e dei servizi di trasporto necessari allo svolgimento dell'evento.

In particolare, sono richiesti servizi di:

- messa a disposizione veicoli per il trasporto delle persone adeguate alla tipologia del trasporto, al percorso da effettuarsi e al numero di persone da trasportare (bus, navette, autovetture) con o senza conducente. Ove vi sia il conducente deve avere buona conoscenza della lingua inglese oltre che della lingua italiana. I veicoli devono essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.
- Organizzazione dei transfer da/per aeroporti, alberghi, location degli eventi, ecc. e di tutti i trasferimenti e le accomodation con personale di accoglienza dedicato.

5) **Servizi di traduzione e interpretariato**: Il servizio comprende prestazioni di traduzione e interpretariato da e verso lingue EU ed Extra EU, effettuati con registri linguistici multipli (politico, diplomatico, scientifico, tecnico, giornalistico, ecc.).

In particolare, sono richiesti servizi di:

- traduzione di documentazione e materiale stampa in lingue EU ed Extra EU;
- interpretariato simultaneo effettuato in una cabina acusticamente isolata, dotata di cuffia e microfono, ovvero in altri ambienti. Qualora richiesto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione le attrezzature tecniche (es. cabina, cuffie, microfoni, ecc.) per l'esecuzione del servizio, nonché il montaggio, l'assistenza e lo smontaggio delle stesse;
- interpretariato consecutivo, effettuato in presenza delle parti interessate nel quale l'interprete, accanto all'oratore, ne traduce il discorso.

6) **Altri servizi complementari** (ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc.):

- predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento degli eventi. Presentazione presso gli enti e autorità preposte e pagamento diritti, versamento cauzioni e quant'altro necessari (pubblicità, occupazione suolo, ingresso mezzi operativi, ingressi, nulla osta di commissioni per il pubblico spettacolo, ecc).
- organizzazione e gestione del servizio di ambulanze ove necessario in base alla normativa vigente;

- assicurazione dei locali e della strumentazione con coperture assicurative e garanzie verso terzi (eventuali assicurazioni contro danni a terzi, incendio e furto di materiali e oggetti presso le aree);
- redazione piano di sicurezza e gestione pratiche complete in ambito della sicurezza e prevenzione incendi (es.: pratiche tecnico/amministrative con VV. F) relativamente agli eventi;
- messa a disposizione di addetti al primo soccorso e antincendio , compreso eventuale presidio ove necessario dei VV.F.;
- fornitura di eventuali presidi per la gestione delle emergenze (es.: estintori);
- gestione pratiche di autorizzazione e corresponsione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- gestione pratiche SIAE e assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli ordinativi che verranno affidati dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) nel momento in cui Stazione Appaltante avrà necessità di organizzare un evento richiederà alla Ditta affidataria l'elaborazione di uno specifico progetto per lo stesso secondo le esigenze rappresentate e secondo la tempistica indicata.

La Ditta affidataria congiuntamente al progetto formulerà un'offerta economica dettagliata le cui voci di costo, nei limiti massimi dei prezzi offerti in sede di gara, dovranno essere migliorativi rispetto alla mera sommatoria dei predetti prezzi.

Il DEC valuterà la rispondenza del progetto alle esigenze della Asl e la congruità dell'offerta e provvederà a comunicare alla Ditta la presa in carico dell'evento.

In caso contrario la Ditta è tenuta a riformulare il progetto e la relativa offerta economica entro il termine assegnato.

La ASL formalizzerà l'accettazione della Proposta specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall'Affidatario.

Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall'Affidatario non soddisfi le esigenze della ASL, è fatta salva la facoltà della Asl Roma 1 di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltretutto di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle

che verranno impartite dall'Amministrazione. Nel quadro complessivo degli strumenti previsti dal capitolato e nei limiti del budget del presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la scelta delle tipologie di strumenti da mettere in atto, in base a esigenze diverse che si potranno verificare.

La Stazione Appaltante, ove possibile definirà periodicamente un Piano delle attività (eventi che si ripetono con cadenza prestabilita es. annuale o che comunque sono già programmati) che verrà comunicato alla Ditta affidataria al fine di consentire la migliore e più efficiente organizzazione dell'evento. Laddove non sia possibile l'anticipata programmazione del piano di attività, è fatta comunque salva la facoltà della Stazione Appaltante di comunicare alla Ditta aggiudicataria la necessità di avviare l'organizzazione di un evento con un termine di preavviso definito dalla stessa Stazione Appaltante secondo le esigenze della Asl.

È fatto divieto all'Affidatario e ai membri dello staff di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della ASL Roma 1.

6. INSTALLAZIONE DEL MATERIALE/ATTREZZATURE/STRUMENTAZIONE

La consegna delle attrezzature, del materiale e della strumentazione sarà effettuata presso la struttura indicata dall'Amministrazione a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con la stessa.

Il servizio di consegna, montaggio e allestimento completo si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.

Tutte le attività di messa in opera del materiale/attrezzature, dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.

La Ditta, in caso di qualsivoglia danneggiamento di locali e/o beni della Asl provvederà al ripristino e al reintegro degli stessi, fatto salvo l'eventuale maggiore risarcimento del danno

Alla fine dell'evento (smontaggio di tutti gli allestimenti), tutti i locali interessati dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'impresa aggiudicataria.

Qualora il materiale/attrezzature fornito, non presenti i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione.

Le verifiche ed i controlli effettuati dal DEC non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

7. OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, previdenziali ed assicurativi disciplinati dai rapporti di lavoro della categoria.

La ditta dovrà, inoltre, provvedere a proprie spese e cura all'osservanza delle disposizioni legislative in materia di previdenza, assistenza sanitaria e antinfortunistica del personale impiegato nei lavori in questione e comunicare gli estremi delle posizioni in essere presso gli Enti pubblici preposti alla tutela dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile dell'osservanza da parte degli operatori e delle figure professionali delle norme prevenzionistiche necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori, in particolare esso sarà tenuto alla rigorosa osservanza, per quanto di sua competenza, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D. Lgs 81/08 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Il prestatore di servizi dovrà, altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi dell'art. 4, comma 4, D. Lgs. sopra richiamato. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dagli art. 15,17,18,26 e 28 dei D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro" l'Azienda e l'Impresa aggiudicataria si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro esistenti nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà dotare gli operatori dei DPI necessari per lo svolgimento del servizio e impegnarsi a fornire ai dipendenti medesime informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività. Gli operatori addetti al servizio devono aver eseguito adeguati corsi antincendio e di primo soccorso. L'aggiudicataria deve disporre di idoneo e aggiornato documento di valutazione dei rischi e garantire l'applicazione del medesimo nonché di tutto quanto prescritto in generale dalla normativa di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 s.m.i. "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro". Prima della stipula del contratto verrà elaborato un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi del disposto di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 s.m.i. del 9/04/2008.

L'Aggiudicatario regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'Aggiudicatario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti

collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Aggiudicatario anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

L'impresa si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n.1124/65 e s.m.i..

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

L'Impresa si impegna ad esibire all'ASL Roma 1, entro 10 giorni dall' eventuale richiesta, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati l'ASL provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del Lavoro dandone comunicazione all'Impresa.

Inoltre la Stazione Appaltante Asl Roma 1 si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra impresa e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispektorato che l'Impresa sia in regola con i suoi obblighi.

Nel caso di subappalto o altro subcontraente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Impresa risponderà ugualmente di tali obblighi.

L'affidatario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando l'ASL Roma 1 a pari titolo e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti all'evento, del proprio personale, del personale della Asl e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai ben pubblici e privati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro con particolare riferimento alla previsioni del Codice di Sicurezza sul lavoro D.lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Amministrazione che di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze, o

altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'ASL Roma 1 individuerà all'interno della propria struttura un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), oltre ad eventuali assistenti, cui è attribuita la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e con le modalità che riterrà opportune, controlli atti a verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle normative vigenti. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Impresa deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile. I controlli saranno effettuati sempre in contraddittorio e quindi con la presenza del referente dell'Impresa o, in sua assenza, di un operatore in servizio. Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici della ASL Roma 1 al Direttore dell'Esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali. Al termine del controllo verrà stilato un verbale, copia del quale verrà rilasciata all'operatore presente al termine della verifica. Il referente dell'Impresa, deve adottare immediatamente o entro la tempistica definita i provvedimenti richiesti a seguito della rilevazione di eventuali non conformità del servizio.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della ASL a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente capitolato, saranno applicate, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, penali secondo quanto di seguito specificato.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Tali penalità saranno dedotte dalla prima fattura utile successiva alla comunicazione dell'applicazione della penale mediante emissione di nota di credito e/o a valere sulla cauzione definitiva.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'ASL per cause di forza maggiore non imputabili al prestatore di servizi aggiudicatario. L'eventuale reiterazione delle inadempienze per un numero superiore a 5 penalità applicate darà luogo all'applicazione comporterà la risoluzione del

contratto e l'esecuzione in danno. Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'Impresa abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL Roma 1 in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta per mezzo PEC, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dall'Impresa nonché delle ragioni per cui la ASL Roma 1 ritiene di disattenderle.

La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio responsabile aziendale che sarà unico referente nei confronti della ASL Roma 1, per tutte le attività e le eventuali problematiche attinenti ai servizi oggetto dell'appalto. Il referente della Ditta aggiudicataria curerà l'organizzazione del personale addetto al servizio. Tale figura professionale dovrà essere in possesso di adeguate competenze, oltre ad elevato senso di organizzazione. L'Azienda nominerà, parimenti, uno o più responsabili coincidenti con la/le figura/e del/dei DEC che cureranno i rapporti con il referente della Ditta.

8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall' Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Al personale della ditta affidataria del servizio, verrà consegnato il Codice di Comportamento dell'ASL Roma 1, a cui dovrà uniformarsi; infatti *" l'Asl Roma 1 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione della Direzione Aziendale, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che svolgono attività in favore dell'amministrazione".* La violazione grave degli obblighi previsti dal Codice può costituire causa di risoluzione o decadenza del rapporto. Le norme contenute nel Codice costituiscono, pertanto, principi di comportamento per tutte le categorie di personale a qualsivoglia titolo incardinate nella Asl Roma 1.

9. RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR).

L'Aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dall'ASL. I medesimi saranno individuati, con atto del Direttore Generale, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/03 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR)

L'Aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento e non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicata, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal presente capitolato e dai documenti contrattuali.

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo anche la ASL Roma 1 assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Aggiudicatario deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l'Aggiudicatario stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con l'applicazione delle penali previste durante l'esecuzione del Contratto e, successivamente, con il risarcimento dei danni.

Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'ASL risolverà con effetto immediato il Contratto.

10. TRATTAMENTO DEI DATI - CONSENSO

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR), in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente

procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

La ASL Roma 1 eseguirà i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e di tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

11. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e/o danni arrecati a persone, cose e impianti dell'ASL oppure ai partecipanti all'evento e/o terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, durante l'esecuzione degli adempimenti contrattuali o in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando la ASL da qualsiasi obbligazione nei confronti di chiunque. In capo alla ditta grava ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti al proprio personale, restando l'ASL Roma 1 esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore e di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato. La Ditta prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa che tuteli:

- gli operatori della Ditta per danni che possano riportare nell'espletamento del servizio a favore di questa Azienda;
- i terzi per danni che possano riportare in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

La polizza dovrà prevedere un massimale minimo ammontante ad € 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro.

L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, valuterà la congruità dei massimali dedotti in polizza, chiedendo l'eventuale maggiorazione. I massimali minimi non potranno comunque essere inferiori a quelli previsti per legge.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'ASL.

Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'ASL; in particolare, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'ASL, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ. La Ditta dovrà, anno per anno, dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo.

La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, costituirà grave inadempienza al contratto. La polizza avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con lettera di aggiudicazione.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Azienda, il diritto di considerare il soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

12. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato pena la risoluzione di diritto del contratto.

La ditta si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalli inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste nel presente capitolato nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La ASL si impegna a permettere l'accesso nei propri locali al personale della ditta aggiudicataria autorizzato dalla stessa ad espletare le diverse prestazioni di cui al presente capitolato, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

13. ONERI E SPESE

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. È a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al servizio oggetto della gara esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente. Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere, spesa o rischio relativi al servizio.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso del servizio l'Azienda ASL intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del servizio fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione di eventuali danni la ASL potrà rivalersi sui crediti della ditta fornitrice o sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

14. EFFICACIA

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre lo sono per la ASL solo dopo l'eventuale registrazione del contratto

15. I PREZZI

I prezzi risultanti in sede di aggiudicazione s'intendono fissi ed invariabili per tutto la durata dell'appalto malgrado le eventuali variazioni che potessero comunque verificarsi durante il suo corso, sia nel costo della materia prima che della mano d'opera, sia per ogni altro fattore della produzione o qualsiasi altra causa contingente. L'impresa aggiudicataria non avrà, quindi, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo di materiali, dazi, listini e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri accessori e necessari per effettuare il servizio in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato, inclusi gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A. che sarà indicata in fattura a norma di Legge.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

É esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. È esclusa altresì la cessione del contratto.

17. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO
1	Fornitura di n. 1 pedana rialzata di grandezza variabile (in base al tipo di evento e location) comprensiva di rivestimento in moquette ignifuga. Altezza regolabile a 20/40/60/80/100 cm. Portata certificata: 750 kg/	mq/al giorno	60,00 €
2	Fornitura di n. 1 pedana palco modulare. Scala accesso. Ser corrimano. Completo di moquetatura ignifuga e tessuto sa copertura alzate.	mq/al giorno	25,00 €
3	Fornitura di n. 1 struttura americana in alluminio per supporto fondale grafico o maxischermo, dimensione 3x2m, completa di supporti/stativi da terra telescopici per montaggio traversa o ring per impianto luci o in alternativa struttura americana autoportante	mq/al giorno	280,00 €
4	Fornitura WC Chimici (n°3= M+F+H) comprensivo svuotamento periodico	gruppo di 3/al giorno	100,00 €
5	Fornitura di guida in moquette ignifuga	mq/al giorno	6,00 €
6	Fornitura di fondale microforato per proiezioni 3x8	mq/al giorno	5,00 €
7	Fornitura di n. 1 gazebo certificato ignifugo e teli in pcv a chiusura dei 4 lati, su binario scorrevole di m 4x4m comprensivo di 2 tavoli e 4 sedie	al giorno	700,00 €
8	Fornitura tavolo relatori modulare con copertura completa tavolo, gambe e fili per almeno n. 5 relatori	CAD/al giorno	600,00 €
9	Fornitura sedia trasparente del tipo "ghost"	CAD/al giorno	10,00 €
10	Fornitura sedia monoscocca in materiale ignifugo con struttura in ferro unibili a file parallele	CAD/al giorno	8,00 €
11	Fornitura sedia impiantabile senza braccioli in metallo e tessuto ignifugo per configurazione platea unibili a file parallele	CAD/al giorno	7,00 €
12	Fornitura di n. 1 podio con predisposizione per il posizionamento microfoni ed eventuale luce di lettura, finitura laccato opaco	CAD/al giorno	150,00 €
13	Fornitura di n. 1 leggio pexiglass trasparente	CAD/al giorno	30,00 €
14	Fornitura di paletti di delimitazione e cordone	coppia/al giorno	25,00 €
15	Fornitura di n. 1 desk a uso reception/info point	CAD/al giorno	150,00 €
16	Fornitura di n. 1 monitor 42" 16/9	CAD/al giorno	100,00 €
17	Fornitura di n. 1 monitor 50" 16/9	CAD/al giorno	150,00 €
18	Fornitura di n. 1 radiomicrofono	CAD/al giorno	40,00 €
19	Fornitura di n. 1 radiomicrofono ad archetto con sistema ricetrasmittente	CAD/al giorno	15,00 €
20	Fornitura di n. 1 radiomicrofono a spilla	CAD/al giorno	20,00 €
21	Fornitura impianto elettrico e illuminazione per lo stand	CAD/al giorno	500,00 €
22	Fornitura proiettore min 6500 ANSI Lumen	CAD/al giorno	200,00 €
23	Fornitura Video Proiettore 10000 Ansi Lumen FullHD	CAD/al giorno	400,00 €
24	Fornitura impianto audio completo di microfonia, mixer audio, per un servizio completo	al giorno	800,00 €

	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO
25	Fornitura impianto video, comprensivo della presenza durante l'evento di n. 1 operatore video professionista, dotato dell'attrezzatura necessaria e di microfono per realizzazione interviste, con consegna entro 1 giorno dalla conclusione dell'evento di tutto il materiale girato	Al giorno	2.200,00 €
26	Fornitura hot-spot wifi	Al giorno	15,00 €
27	Fornitura Impianto illuminazione (01 mixer luci programmabile, 08 ParLED 36x3w RGB IP65, 04 ParLED 36x3w full White IP65, 01 quadro elettrico 32.A Certificato)	Al giorno	300,00 €
28	Fornitura Impianto amplificazione (composto da: 2 diffusori Medio Alti 800w cad, 2 diffusori basse frequenze 800 w cad, 1 rack amplificatori comprensivo di processore, 1 mixer audio analogico 8 ch, 2 radiomicrofoni a "gelato")	Al giorno	600,00 €
29	Fornitura Passacavo Carrabili piccole (3 canali da 30 mm)	Al giorno/ al mt	1,25 €
30	Fornitura transenne in ferro	CAD/al giorno	16,00 €
31	Fornitura transenne antipanico	CAD/al giorno	6,00 €
32	Fornitura impianto audio microfonico con casse portatili per inaugurazioni/presentazioni all'aperto, compreso di batterie, microfono gelato Watt 500	al giorno	80,00 €
33	Fornitura di n. 1 telecamera Full HD	CAD/al giorno	1.000,00 €
34	Fornitura di n. 1 mixer video con ingresso VGA per video proiettore	CAD/al giorno	1.000,00 €
35	Servizio stampa in loco A4-A3 Laser e quadricromia	al giorno	50,00 €
36	Fornitura di n. 1 cabina per traduzione in simultanea con equipaggiamento necessario	CAD/al giorno	850,00 €
37	Fornitura n. 1 Totem bifacciali da interno 100 x 200 cm personalizzati	cad	180,00 €
38	Fornitura n. 1 Totem bifacciali da esterno 100 x 200 cm personalizzati	cad	300,00 €
39	Fornitura n. 1 Totem ellittico da interno 100x200 personalizzati	cad	190,00 €
40	Fornitura n. 1 Totem ellittico da esterno 100x200 personalizzati	cad	300,00 €
41	Fornitura n. 1 Parete divisoria alluminio con pennellature in mdf bianco bifacciale 250x100cm	CAD/al giorno	6,00 €
42	Fornitura n. 1 roll up dimensione 80x200 (completo di grafica)	cad	90,00 €
43	Fornitura di n. 1 pannello in forex o similare monofacciale, dimensioni mt 2,00 x 0,80 con struttura autoportante	CAD/al giorno	170,00 €
44	Fornitura Tavolo per workshops 8 pp	al giorno	20,00 €
45	Fornitura n. 1 Lavagna fogli amovibili	al giorno	10,00 €
46	Fornitura schermo SMART -TV 55 pollici	al giorno	150,00 €
47	Fornitura di n. 1 pannello personalizzato con grafica autoportante per fondale dimensioni 1mt x 2,5mt	cad	150,00 €
48	Fornitura PC per proiezione Slides dotato dei principali software per la gestione eventi, (MAC o PC) e dei necessari connettori audio video)	CAD/al giorno	30,00 €
49	Fornitura Pulmann con conducente	al giorno	500,00 €
50	Fornitura n. 1 vela bifacciale con asole termosaldate sotto e sopra, su supporto in tessuto tipo Tempotest stampa a tampone, di dimensioni cm 65x250, completo di supporti per ancoraggio al palo, montati a bandiera	CAD/al giorno	250,00 €
51	Fornitura n. 1 cavalletto stampati per desk	cad	0,30 €
52	Fornitura n. 1 cartello per podio con grafica personalizzata	CAD	80,00 €
54	Stampa badge formato 10,5x15,5 cm, solo fronte, carta patinata opaca 300 gr, foratura centrale, quadricromia	CAD	0,50 €

OP

	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO
55	Fornitura porta badge e laccetti, atti a contenere badge formato 10,5x15,5 cm	cad	2,50 €
56	Fornitura cartellina con logo formato chiuso A4 con tasche, carta patinata opaca 300 gr, stampa 4+4 colori	cad	1,40 €
57	Stampa volantino formato A4, solo fronte e retro, carta patinata opaca o lucida 115 gr, quadricromia	cad	0,15 €
58	Stampa volantino formato A5, solo fronte e retro, carta patinata opaca o lucida 115 gr, quadricromia	cad	0,10 €
59	Stampa locandina formato A3 (30x42 cm), solo fronte, carta patinata opaca o lucida 115 gr, quadricromia	cad	1,50 €
60	Stampa locandina formato "poster Luxury" (42x59,4 cm), solo fronte, carta patinata opaca o lucida 170 gr, quadricromia	cad	4,00 €
61	Stampa manifesto 140x200 cm, soggetto unico, solo fronte, carta Blueback 120 gr/mq, quadricromia	cad	1,80 €
62	Stampa manifesto 50x70 cm, soggetto unico, solo fronte, carta Blueback 120 gr/mq, quadricromia	cad	2,30 €
63	Stampa invito formato 10x21 cm, solo fronte e retro, carta patinata opaca o lucida 300 gr, quadricromia	cad	0,50 €
64	Stampa opuscolo 16 pagine + copertina, formato chiuso 21x29,7 cm, fronte e retro, copertina carta patinata lucida 250 gr, pagine interne carta patinata lucida 170 gr, stampa copertina e interno 4+4, allestimento spillato con 2 punti metallici	cad	1,00 €
65	Stampa opuscolo 32 pagine + copertina, formato chiuso 21x29,7 cm, fronte e retro, copertina carta patinata lucida 250 gr, pagine interne carta patinata lucida 170 gr, stampa copertina e interno 4+4, allestimento spillato con 2 punti metallici	cad	2,10 €
66	Stampa pieghevole a 2 ante, aperto formato A4 e chiuso formato A5, fronte e retro, carta patinata opaca 150 gr, quadricromia, allestimento piegato	cad	0,15 €
67	Stampa pieghevole a 3 ante, aperto formato A4, fronte e retro, carta patinata opaca 200 gr, quadricromia, cordonatura e piegatura	cad	0,25 €
68	Stampa pieghevole a 4 ante, formato chiuso 10x21 cm e formato aperto 40x21 cm, fronte e retro, carta patinata opaca 200 gr, quadricromia, cordonatura e piegatura	cad	0,30 €
69	Stampa prodotto editoriale 32 pagine + copertina, formato aperto 42x29,7 cm e formato chiuso 21x29,7 cm, Copertina: stampa a 4 colori (quadricromia) in bianca/volta su carta patinata opaca da 200 gr./mq. Interno: stampa a 4 colori (quadricromia) in bianca/volta su carta patinata opaca da 90 gr./mq., Allestimento: cordonatura centrale della copertina e due punti metallici	cad	2,50 €
70	Fornitura shopper personalizzata formato 39x42+10 cm, carta patinata opaca 200 gr, stampa 4+0, finissaggio con plastificazione opaca in solo bianca + UV serigrafico parziale, cordonatura con fustella da realizzare, allestimento con manici in cotone colorato	cad	2,10 €
71	Fornitura penna a sfera a scatto ecocompatibile con logo monocolore	cad	1,00 €
72	Fornitura di USB personalizzata 1 colore, capienza minima 8GB	cad	4,00 €
73	Fornitura cartelli posti a sedere nominali, stampa 1 colore	cad	0,30 €
74	Fornitura Targa per porta personalizzata	cad	80,00 €
75	Fornitura Matita personalizzate	cad	1,00 €
76	Fornitura pennarello personalizzato	cad	1,00 €
77	Fornitura Spilletta personalizzata	cad	2,50 €

	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO
78	Fornitura borraccia personalizzata (o altra tipologia di gadget analogo)	cad	2,50 €
79	Fornitura giochi gonfiabili per bambini	giorno	300,00 €
80	Servizio animazione bimbi (es. palloncini, trucca bimbi...)	giorno/persona	150,00 €
81	Fornitura colori non tossici per bambini (scatola da 6)	cad	2,00 €
82	Servizio fotografico base, comprensivo della presenza durante l'evento di n. 1 fotografo professionista dotato dell'attrezzatura necessaria, con consegna entro 1 giorno dalla conclusione dell'evento di un supporto CD con almeno 50 immagini in alta risoluzione	CAD/al giorno	700,00 €
83	Servizio di streaming live audio-video su piattaforma web per intera giornata e servizio di call conference	CAD/al giorno	3.000,00 €
84	Servizio di riprese video spazi comuni	CAD/al giorno	900,00 €
85	Servizio di trascrizione atti del convegno (cartella da 1.800 battute spazi inclusi)	a cartella	25,00 €
86	Servizio di traduzione testi (cartella da 1.800 battute spazi inclusi) nelle lingue inglese o francese o tedesco o spagnolo	a cartella	35,00 €
87	Fornitura intrattenimento musicale dal vivo	al giorno	250,00 €
88	Fornitura e Servizio trasporto pianoforti	al giorno	400,00 €
89	Servizio Sicurezza con personale abilitato antincendio e BLS	ora/persona	26,00 €
90	Servizio gestione evento (compreso coordinamento, contatti tra vari dipartimenti e partners esterni, calendarizzazione, direzione di produzione e management)	Ad evento/ a persona	300,00 €
91	Servizi complementari quali: Presentazione presso gli enti e autorità preposte e pagamento diritti, versamento cauzioni e quant'altro necessari (pubblicità, occupazione suolo, ingresso mezzi operativi, ingressi, nulla osta di commissioni per il pubblico spettacolo, etc). Servizio redazioni autorizzazioni TULPS e PSC da professionisti iscritti agli albi. Servizio Previsione Impatto Acustico redatta da Tecnico Acustico Iscritto nell'elenco nazionale, . Servizio per il rilascio autorizzazione SIAE comprensivo pagamenti bollettini. Presentazione presso gli enti e autorità preposte e pagamento cauzioni e quant'altro necessari (pubblicità, occupazione suolo, ingresso mezzi operativi, ingressi, nulla osta di commissioni per il pubblico spettacolo, etc). I predetti servizi e comunque tutti quelli del punto 6 art. 4 "Descrizione dei servizi" del Capitolato di gara sono da intendersi comprensivi di tutte le attività previste dalla normativa vigente per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi, ivi compreso il pagamento di tasse, cauzioni, diritti e qualsivoglia onere .	Ad evento	3.000,00 €
92	Servizio Trasporto navetta per ospiti da 2 a 6 posti (entro i 90 km)	trasporto andata/ritorno	120,00 €
93	Servizio Trasporto navetta per ospiti da 2 a 6 posti (entro il GRA)	trasporto andata/ritorno	100,00 €
94	Servizio Trasporto navetta per ospiti da 2 a 6 posti (da e per aeroporto/albergo)	trasporto andata/ritorno	80,00 €
95	Servizio Trasporto individuale (entro i 90 km)	trasporto andata/ritorno	140,00 €
96	Servizio Trasporto individuale (entro il GRA)	trasporto andata/ritorno	120,00 €
97	Servizio Trasporto individuale (da e per aeroporto/albergo)	trasporto andata/ritorno	100,00 €
98	Hospitality con hostess/ steward bilingue e addetti alla sicurezza in uniforme	al giorno/persona	150,00 €
99	Sistemazione in albergo 4 stelle situato nel territorio della Asl per pernottamento	a persona/a notte	70,00 €
100	Servizio di grafica, ideazione, progettazione e realizzazione di layout dell'evento	a evento	€ 500,00
101	Chiosco mobile acqua free e merenda bio a consumo	prezzo a partecipante	€ 1,20

DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO
<p>la fornitura di tutti gli allestimenti, impianti e attrezzature (es. pedana, wc, gazebo, pavimenti, pareti divisorie, transenne...) deve intendersi comprensiva di montaggio/smontaggio, pulizia degli ambienti e smaltimento rifiuti. Tutti i materiali dovranno essere corredati dalle certificazioni di sicurezza e di materiale ignifugo</p>		
<p>la fornitura di impianti elettrici, audio-video, informatici, di comunicazione...deve intendersi comprensiva di assistenza tecnica con presenza in loco per tutta la durata dell'evento di idoneo personale qualificato</p>		

GR



**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

DISCIPLINARE DI GARA

QR

INDICE

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti.....	4
2.3 Comunicazioni.....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1 Durata.....	5
4.2 Opzioni e rinnovi.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. REQUISITI GENERALI.....	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1 Requisiti di idoneità.....	7
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	7
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	8
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
8. AVVALIMENTO.....	9
9. SUBAPPALTO.....	10
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11. SOPRALLUOGO.....	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
15.1 Domanda di partecipazione.....	15
15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	16
16. OFFERTA TECNICA.....	19
17. OFFERTA ECONOMICA.....	19
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	20
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	20
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	20
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	20
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	22
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22

I. PREMESSE

Il presente Disciplinare regola lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione da Consip Spa (in seguito "MEPA"), accessibile al sito <http://www.acquistiinretepa.it> (in seguito "Sito").

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roma [codice NUTS ITI43]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 (in seguito "Codice"), è la Dott.ssa Cristina Franco.

La fornitura è aggiudicata mediante lo strumento dell'accordo quadro (di seguito "Accordo") con un solo operatore economico, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma I, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti.

Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come di seguito valorizzato. L'operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.

La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e per la ASL Roma I di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore non potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.

La ASL Roma I indice la presente procedura di gara previa richiesta di autorizzazione ritualmente trasmessa alla Regione Lazio. La ASL Roma I potrà ritenere il contratto risolto qualora, prima della scadenza, intervenisse diniego, anche parziale, all'espletamento e/o all'aggiudicazione del presente appalto, sulla base di apposita clausola risolutiva espressa inserita nel testo dell'accordo quadro e da intendersi accettata con la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta relative alla procedura in oggetto. All'avverarsi della condizione risolutiva di cui sopra, la ditta aggiudicataria rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento danno e/o indennizzo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – Schema Offerta Economica

- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – Informativa Privacy
- Allegato 5 – Contratto Privacy
- Allegato 6 – DCA U00032/2017

La documentazione di gara è disponibile tramite MEPA e sul sito internet: <http://www.aslroma1.it> sezione "Gare e Appalti – RDO".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite il MEPA, entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all'ASL Roma I in un'unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite MEPA e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, comprese quelle rese ai sensi dell'art. 76 del Codice, verranno effettuate attraverso il MEPA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
I	Servizi di organizzazione di eventi	79952000-2	P	€ 210.000,00
Importo totale a base di gara				€ 210.000,00

L'importo a base di gara è pari ad € 210.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in considerazione della natura dell'appalto, sarà determinato di volta in volta in ragione delle forniture richieste per ciascun evento e non sarà soggetto a ribasso.

Di conseguenza per ciascun evento sarà redatto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), con la valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto dell'ordine di lavoro, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (mesi) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 Opzioni e rinnovi

L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile pari al valore posto a base d'asta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;
- c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- Servizi analoghi a quello oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a € 50.000.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o copia autentica (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, autenticata con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base dell'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e precisamente di importo pari ad € 4.200,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018, n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa al seguente indirizzo: ASL Roma I – UOC Acquisizione Beni e Servizi – Borgo Santo Spirito, 3 00193 Roma.

Il plico, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni, dovrà recare esternamente:

- gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
- la dicitura: *"Gara per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi.– Busta A – Documentazione amministrativa – Garanzia provvisoria – NON APRIRE"*.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore economico all'Ufficio Protocollo. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'ufficio protocollo della ASL Roma I, posto al piano II dello stabile di Borgo Santo Spirito, 3 esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.15. L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell'Operatore economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria.

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sul MEPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno XX/XX/XXXX, **pena la sua irricevibilità**.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005. È fatto salvo quanto già indicato al paragrafo 10, in relazione all'eventuale invio in modalità cartacea della garanzia provvisoria.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli Operatori economici concorrenti devono allegare, nella sezione tipo di richiesta amministrativa, la documentazione di seguito indicata.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione di cui al presente paragrafo deve essere prodotta da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega altresì:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.2.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, laddove richiesto;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

3. originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione laddove richiesta;
4. copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. Patto di integrità;

15.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA

Per il presente appalto non è prevista la presentazione dell'offerta tecnica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3 – *Schema offerta economica* al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Nella sezione "*dettaglio offerta economica*" il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, espresso rispetto al listino di cui all'allegato A al Capitolato tecnico, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

Nella medesima busta dovranno altresì essere inseriti:

- d) Nella sezione "*Prezzo offerto*" il ribasso percentuale offerto per il servizio. In caso di discordanza tra il valore inserito a Sistema e quello risultante dall'allegato di cui alla lett. a), si terrà conto di quest'ultimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì entro 5 giorni alle notifiche di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.



20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la presente procedura non è prevista la nomina di una commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, per "ribasso percentuale" si intende il valore corrispondente a quello espresso secondo le modalità di cui al paragrafo 17, troncato alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiori a dieci, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice.

In caso contrario, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto e in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non è previsto l'inserimento della clausola sociale o di altre condizioni particolari di esecuzione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Si rinvia a quanto più specificamente previsto nell'allegato "Informativa Privacy".



**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

ALLEGATO I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità
di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____,
CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
PEC _____ presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura finalizzata all'acquisizione del servizio per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi.;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016, nonché di fornire a tale proposito i seguenti chiarimenti:

I Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

_____;

2) di:

indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

3) di essere iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____;

4) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

5) Che l'impresa non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico;

6) di aver eseguito nell'ultimo triennio i seguenti servizi analoghi a quello di assistenza tecnica per progetti finanziati dall'Unione Europea, presso strutture pubbliche o private, con indicazione del relativo importo:

7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 9) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 10) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) di:
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero
 - non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, nelle parti e secondo le motivazioni riportate in apposita dichiarazione denominata "segreti tecnici e commerciali" allegata all'offerta tecnica.
- 12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 13) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 14) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*
- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; ovvero
 - che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

15) *[in caso di Rete d'Impresa]*

- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
 - o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

- o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero *[nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*

- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con

allegato mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____

17) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

18) L'impresa:

- fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali, come di seguito individuati:

e relativamente ai seguenti requisiti oggetto di avalimento:

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

allegando alla presente, per ciascuna impresa ausiliaria, una Domanda di partecipazione distinta, dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 89, commi 1 e 7, d.lgs. 50/2016 e copia del contratto di avalimento, sottoscritta dai soggetti interessati;

ovvero

- non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali;

19) L'impresa:

- intende subappaltare parte del contratto a terzi, in relazione alle seguenti prestazioni e quote, espresse in percentuale, sull'importo contrattuale:

_____	% _____
_____	% _____
_____	% _____

ovvero

- Non intende subappaltare parte del contratto a terzi:

20)

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____,
e-mail _____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente



**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

of

Lotto I

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente in _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____ n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, ai fini della partecipazione alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di allestimento e organizzazione eventi

OFFRE

quale ribasso percentuale:

Ribasso percentuale rispetto al Listino di cui all'Allegato A al capitolato tecnico	In cifre	€ _____
	In lettere	Euro _____

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € _____ (_____ / _____);
- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a € _____ (_____ / _____);

_____, li _____ Il Documento deve essere firmato digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

ALLEGATO 3 – PATTO D’INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

ALLEGATO 4 – INFORMATIVA PRIVACY

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28



**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

ALLEGATO 5 – CONTRATTO PRIVACY

OP

PATTUZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(artt. 4, paragrafo 8, e 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con sede legale in Borgo S. Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,

E

Soc. , rappresentata
.....

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma I è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
 - il servizio affidato al Fornitore in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
 - ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il suddetto Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
 - il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della suddetta normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;
- Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, quale Titolare del Trattamento, e , quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

Art. I

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.

4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati .
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa

sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).

6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.
7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4

(Sub-responsabili del trattamento all'estero)

1. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2>). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).
2. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

(Cessazione del trattamento)

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della succitata dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;

- d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle succitate penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7
(Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9
(Efficacia delle pattuizioni)

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10
Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (*Autorizzazione e limiti del trattamento*), Articolo 2 (*Obblighi del Responsabile del trattamento*), Articolo 3 (*Sub-responsabili del trattamento in Italia*), Articolo 4 (*Sub-responsabili del trattamento all'estero*), Articolo 5 (*Cessazione del trattamento*), , Articolo 6 (*Sanzioni*), Articolo 7 (*Compenso*), Articolo 8 (*Rinvio*), Articolo 9 (*Efficacia delle pattuizioni*).

Roma, li

Il Titolare del trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
Dott. Angelo Tanese

Il Responsabile del Trattamento
(Soc.)



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00032 del 30/01/2017

Proposta n. 666

del 18/01/2017

Oggetto:

Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

COPY

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

ODORISIO FEDERICO

ODORISIO FEDERICO

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

Si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario

G. BISSONI

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009;
- l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro..." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio... omissis... Approvazione del "Piano di Rientro";
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i. che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia del disavanzo che del debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, che prevede *"Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*,

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di *"ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"* nonché alla *"gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica"*;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato D.L., concernente: *"Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti"*, che ha disposto di anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto D.M. n. 55/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118"*, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrente evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

RITENUTO OPPORTUNO disporre l'avvio di uno specifico percorso che regolamenti le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro specificità;

PRESO ATTO che è operativo un sistema informatico, denominato "Sistema Pagamenti del SSR", finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", nonché la procedura di liquidazione e certificazione del credito, richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del Documento di Trasporto;

CONSIDERATO che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di Interscambio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

TENUTO CONTO della conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le modalità e i tempi di effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione, liquidazione e pagamento delle fatture stesse;

RITENUTO opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con l'erogazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla remunerazione delle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e alla remunerazione delle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 517/1999 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F);

VALUTATA, invece, la necessità, a conclusione dei suddetti tavoli, di interrompere l'erogazione della rata mensile di acconto per tutte le altre tipologie di prestazioni rese nell'esercizio di riferimento e prevedere, a partire dal 1 gennaio 2017, la

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di competenza (nel rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);

RITENUTO opportuno, quindi, apportare le necessarie modifiche al testo della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'**Allegato A**, che le Aziende Sanitarie dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendoli negli stessi quale parte integrante;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina a tutti i negozi giuridici insorti a far data dal 1 gennaio 2017, includendola negli stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla**

distribuzione di farmaci (File F), valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Sistema di Interscambio" (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“**Prelevata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Registrata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Respinta**”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“**Bloccata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“**Liquidata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“**In pagamento**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“**Pagata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“**Chiusa**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2. Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, **a far data dal 1 gennaio 2017**, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), fatturazione in acconto e saldo.

4.3. Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:**
- una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.



Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, **P'Azienda Sanitaria**, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti, predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.